

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2011

che modifica i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda gli obblighi di modifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 102, l'articolo 103 *nonies*, l'articolo 170, lettera c), e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo⁽²⁾ fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l'obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità del medesimo regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.
- (3) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della

- (4) Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano ormai essere assolti mediante il suddetto sistema conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti dai regolamenti (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole⁽³⁾, (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi⁽⁴⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati⁽⁵⁾.
- (5) Ai fini dell'efficienza amministrativa e in base all'esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare le notifiche in tali regolamenti.
- (6) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 657/2008, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 183 dell'11.7.2008, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

«Articolo 17

Comunicazioni

1. Entro il 31 gennaio successivo al termine del precedente periodo dal 1° agosto al 31 luglio gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati ripartiti per richiedente ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento:

- a) numero di richiedenti;
- b) numero di richiedenti sottoposti a controllo;
- c) numero totale di istituti scolastici ai quali i richiedenti sottoposti a controllo hanno fornito i prodotti sovvenzionabili e numero degli istituti scolastici sottoposti a controllo in loco;
- d) numero di controlli sulla composizione dei prodotti;
- e) importo dell'aiuto richiesto, pagato e sottoposto a controllo in loco (in euro);
- f) riduzione degli aiuti in seguito a verifiche amministrative (in euro);
- g) riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 (in euro);
- h) aiuti recuperati in seguito ai controlli in loco conformemente all'articolo 15, paragrafo 9 (in euro);
- i) riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all'articolo 15, paragrafo 10 (in euro);
- j) numero di richiedenti il cui riconoscimento è stato ritirato o sospeso conformemente all'articolo 10.

2. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente periodo dal 1° agosto al 31 luglio:

- a) i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per categorie e sottocategorie, per i quali è stato versato l'aiuto;
- b) la quantità massima ammissibile;

- c) le spese dell'Unione Europea;
- d) il numero approssimativo di allievi che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole;
- e) il contributo nazionale.

3. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 2

All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1276/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni di cui al primo paragrafo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 97, lettera b), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«La relazione annuale contiene in particolare le informazioni riportate nell'allegato XIV e la sua notifica è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*);

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;

- 2) nell'allegato XIV, parte A, il punto 1, lettera b) è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
